CITTA' DI VENEZIA

Rep. Ord. n° 81 del 29/01/2010

Oggetto: Attivazione dissuasori di transito in via Nazario Sauro, all'intersezione con via Ospedale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il D. Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, e successive modifiche, definisce all'art.3 comma 1. Area pedonale una "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
- ai sensi dell'art. 7 comma 9 de D.lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche, "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. …."

Considerato che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.226 del 15.05.2006 è stata approvata e delimitata all'interno del centro abitato la Zona a Traffico Limitato di Mestre, successivamente istituita e normata con Ordinanza n. 233 del 23.05.2006 e s.m.i., che ne disciplina gli accessi e la circolazione, e che ne predispone il videocontrollo tramite varchi elettronici;
- Con deliberazione Giunta comunale n. 176/2006 "D.Lgs. 285/92 art. 7 c. 5 – Delimitazione di area pedonale – via Ospedale a Mestre" è stata istituita l'Area Pedonale di via Ospedale;
- Con deliberazione Giunta comunale n. 649/2007 "Modifica deliberazione Giunta comunale n. 176/2006 D.Lgs. 285/92 art. 7 c. 5 – Delimitazione di area pedonale – via Ospedale a Mestre" è stata istituita l'Area Residenziale di via Ospedale;
- Con deliberazione Giunta comunale n. 355 del 30.05.2008 "Integrazioni alla deliberazione Giunta comunale n. 176/2006 "D.Lgs. 285/92 art. 7 c. 5 – Delimitazione di area pedonale – via Ospedale a Mestre" si è provveduto a:
    - Dichiarare via Ospedale Area Pedonale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs. 285/92, dalle 00.00 alle 10.00, dalle 12.00 alle 16.00 e dalle 18.00 alle 24.00 dall'intersezione con via Nazario Sauro fino a piazzetta Cesare Battisti;
    - Dare mandato alla Direzione Mobilità di provvedere ai successivi provvedimenti, ivi comprese le modifiche, non sostanziali ed a carattere tecnico, delle finestre orarie dell'Area Pedonale conseguenti all'attivazione delle bitte automatiche a scomparsa sotto la sede stradale;

Dipartimento Opere Pubbliche

Direzione Mobilità e Trasporti

Area Mobilità e Traffico
Dirigente Arch. Loris Sartori

Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento:
Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:
Angela Scolaro

- di dare mandato all'Area Viabilità di Terraferma di modificare la relativa segnaletica;

- Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 89 del 11 febbraio 2008 "Regolamentazione dell'accessibilità "all'Area Pedonale" a "Area Residenziale" di via Ospedale in Mestre";
- Ravvisata la necessità di attivare i dissuasori di transito automatici posizionati all'accesso di via Ospedale da via Nazario Sauro, al fine di interdire fisicamente l'accesso all'area pedonale, fatta eccezione per i veicoli autorizzati all'accesso all'a via Ospedale;
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 77-136, 137-169, 175-177 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. **modificare le fasce orarie dell'area pedonale di cui all'ordinanza dirigenziale n° 89 del 11/02/2008 sostituendo:**

   "dalle ore 0.00 alle ore 16.00 e dalle ore 18.00 alle 24.00,"

   con la seguente dicitura:

   <u>dalle ore 00:00 alle ore 10:00, dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00,</u>

2. **modificare le fasce orarie dell'area residenziale di cui all'ordinanza dirigenziale n° 89 del 11/02/2008 sostituendo:**

   "dalle ore 16:00 alle ore 18:00"

   con al dicitura:

   <u>dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00</u>

3. **l'acceso all'Area Pedonale, da via Sauro, è interdetto, eccetto glia autorizzati di cui all'Ordinanza Dirigenziale n° 89 del 11/02/2008, da dissuasori di transito mobili, gestiti secondo le seguenti disposizioni:**

   a. i dissuasori, dotati di appositi dispositivi rifrangenti ed illuminanti, sono attivi dalle ore 0:00 alle ore 10:00, dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00;

   b. la scomparsa dei dissuasori di transito avviene tramite:

      - telecomando, rilasciato, previa apposita richiesta, dalla Società ASM S.p.A. (per le richiesta si veda l'allegato);

- regolazione remota, solo in caso di emergenza, della salita/discesa dei dissuasori da parte degli autorizzati di cui al successivo punto 4;

c. I dissuasori, rimarranno abbassati dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle ore 18:00;

4. **restano valide le autorizzazioni al transito di cui alla precedente Ordinanza Dirigenziale n° 89 del 11 febbraio 2008. Agli autorizzati di cui al punto 2) del paragrafo relativo agli esclusi alle limitazioni al transito nell' "Area Pedonale" sarà trasmesso apposito numero telefonico di emergenza.**

La presente ordinanza ha validità immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera della prescritta segnaletica da parte della Dizione Progettazione Esecuzione Lavori e la manutenzione della stessa a cura della Municipalità di Mestre Carpenedo. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti – Area Mobilità e Traffico e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dalla Direzione Progettazione Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma e/o dalla Municipalità.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Mestre, 29 gennaio 2010

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori